



Circolare informativa 09/2026 del 17.07.2026

OGGETTO: Applicabilità dell'Accordo Multilaterale M372 per il trasporto di rame e leghe contenenti rame classificate UN 3077

Si informa che, a seguito della sottoscrizione dell'**Accordo Multilaterale M372** da parte della Germania in data 13 luglio 2026, oltre alla precedente adesione dell'Italia, la deroga è ora applicabile ai trasporti ADR effettuati nei territori degli Stati contraenti.

L'Accordo M372 riguarda il trasporto di rame con superficie specifica superiore a 0,67 mm²/mg e di leghe metalliche contenenti almeno il 2,5% di rame con superficie specifica superiore a 0,67 mm²/mg, classificati **UN 3077** in conformità alle disposizioni ADR.

Purché **non** soddisfino i criteri di classificazione di altre classi di pericolo ADR diverse dalla Classe 9, i materiali oggetto del trasporto, possono essere trasportati senza l'applicazione delle prescrizioni ADR previste UN 3077.

Affinché la deroga sia applicabile, le merci devono essere trasportate in imballaggi, IBC o grandi imballaggi conformi alle disposizioni ADR, che però garantiscano la tenuta alle polveri e la resistenza all'acqua, oppure trasportate alla rinfusa (in cassoni omologati).

Quale condizione vincolante, la cui assenza fa decadere la possibilità di applicazione una copia dell'Accordo Multilaterale M372 deve obbligatoriamente essere tenuta a bordo dell'unità di trasporto per l'intera durata del viaggio.

L'Accordo Multilaterale M372 resterà valido fino al 31 agosto 2028.

Per scaricare la circolare da tenere a bordo del mezzo [clicca qui](#)

Testo della deroga liberamente tradotto nella seguente pagina.

Per ulteriori chiarimenti contattare i numeri **Tel. 0341 422936 Interno – 2** oppure il nostro ufficio tecnico (ufficio.tecnico@adritaly.it)



Accordo multilaterale M372

Ai sensi del paragrafo 1.5.1 dell'ADR, relativo al rischio ambientale del rame e delle leghe metalliche contenenti rame.

1) Il presente accordo si applica esclusivamente a

- a. rame [area superficiale specifica > 0,67 mm²/mg] e
- b. leghe metalliche contenenti ≥2,5% di rame [area superficiale specifica > 0,67 mm²/mg]

assegnati al numero UN 3077 «Sostanza pericolosa per l'ambiente, solida, n.a.s., gruppo di imballaggio III» in conformità al punto 2.2.9.1.10.6, in conseguenza del punto 2.2.9.1.10.5.

2) Questi metalli, scarsamente solubili in acqua, possono essere trasportati senza essere soggetti ad altri requisiti del Regolamento ADR, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. non soddisfino i criteri di alcuna classe diversa dalla Classe 9;
- b. siano trasportati:
 - i. in imballaggi, IBC e imballaggi di grandi dimensioni che soddisfano le disposizioni generali di cui ai punti 4.1.1.1, 4.1.1.2 e da 4.1.1.4 a 4.1.1.8 e che siano a tenuta stagna e resistenti all'acqua oppure siano dotati di un rivestimento interno a tenuta stagna e resistente all'acqua; oppure
 - i. alla rinfusa secondo i codici VC1 o VC2.

3) Una copia del presente accordo deve essere conservata a bordo dell'unità di trasporto.

4) Il presente accordo è valido fino al 31.08.2028 per i trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR firmatarie del presente accordo. Qualora venga revocato prima di tale data da una delle parti firmatarie, esso rimarrà valido fino alla data sopra indicata solo per i trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR firmatarie del presente accordo che non lo abbiano revocato.

L'autorità competente in materia di ADR in Italia

Direttore della Direzione Generale della Motorizzazione

dott. Gaetano Servedio

Testo liberamente tradotto da ADRITALY SRL

ADR ITALY Srl - Consulenza globale trasporti Adr-Rid lata lmdg

Via Costituzione, 9 - 23808 Vercurago (LC) - tel. +39 0341 422936 - fax +39 0341 423249

P.IVA: 03625660166 - REA Lc 316587 - cap. soc. i.v. € 10.000,00

www.adritaly.it - info@adritaly.it